



**COMUNE DI BONORVA
CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI**

***Regolamento Comunale
per i servizi di Polizia Mortuaria
e dei Cimiteri***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

N° 4 del 25 Gennaio 2012

Modificato e integrato

con delibera di C.C. N°21 del 27/07/2026

Sindaco

Massimo D'Agostino

Il Segretario Comunale

Dr. Antonio Ara

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ART. 2 COMPETENZE.....	2
ART. 3 RESPONSABILITÀ.....	2
ART. 4 – REGISTRO CIMITERIALE	2
ART. 4 -5 – SERVIZI FUNEBRI.....	3
ART. 5 -6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	3
ART. 6 -7 – SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	3

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 7 -8 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE	4
--	---

CAPO III – CASE FUNERARIE E SALE DEL CONMIATO

ART. 9 – CASE FUNERARIE	4
ART. 10 – SALE DEL CONMIATO	5

CAPO IV – FERETRI

ART. 11 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE	6
ART. 8 -12 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	6
ART. 9 -13 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI	7
ART. 10 -14 – AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	7
ART. 11 -15 – VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO	7
ART. 12 -16 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	7

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 17 – ATTIVITA' FUNEBRE	7
-----------------------------------	---

ART. 13 -18 – SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI	8
ART. 14 -19 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE	8
ART. 15 -20 – MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	8
ART. 16 -21 – AUTOFUNEBRI	8
ART. 17 -22 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO	9
ART. 18 -23 – TRASPORTO DI SALME E CADAVERI.....	9
ART. 19 -24 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI	9

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ART. 20 -25 – CIMITERI DEL COMUNE	9
ART. 26 – GESTIONE DEI CIMITERI	9
ART. 27 – REQUISITI MINIMI	10
ART. 21 -28 – COMPETENZE E TARIFFE	10
ART. 22 -29 – AMMISSIONE NEI CIMITERI	10
ART. 23 -30 – ORARIO DEI CIMITERI	11
ART. 24 -31 – REPARTI SPECIALI	11
ART. 25 -32 – DEPOSITO PROVVISORIO.....	11
ART. 26 -33 – OSSARIO COMUNE	11
ART. 27 -34 – CINERARIO COMUNE.....	11
ART. 28 -35 – OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI	11
ART. 36 – DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA	12
ART. 37 – CUSTODIA DEL CIMITERO	12
ART. 38 – RITI FUNEBRI	13

CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 29 -39 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	13
---	----

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 30 -40 – INUMAZIONE	14
ART. 31 -41 – CIPPO	15
ART. 32 -42 – TUMULAZIONE	15

ART. 43 – TUMULAZIONI EXTRA-CIMITERIALI	16
---	----

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 33 44 – AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE	16
ART. 34 45 – AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI	16
ART. 35 46 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE	17
ART. 36 47 ESUMAZIONI STRAORDINARIE	17
ART. 37 48 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	17
ART. 38 49 TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
ART. 50 – RACCOLTA DELLE OSSA	19
ART. 39 51 OGGETTI DA RECUPERARE	19
ART. 40 52 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	19
ART. 41 53 SMALTIMENTO RIFIUTI	19
ART. 42 54 MODALITÀ DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE	19

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE – DURATA E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 55 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	20
ART. 43 56 CONCESSIONE DI AREE	20
ART. 44 57 CONCESSIONE IN USO DI MANUFATTI	21
ART. 55 58 PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	21
ART. 45 59 CONCESSIONE DI LOCULI OSSARI E CINERARI	21
ART. 54 60 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE	23
ART. 48 61 DURATA DELLE CONCESSIONI E LORO RINNOVO	23
ART. 62 – AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE	23
ART. 46 63 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	23

CAPO II

RINNOVI, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 47 -64	RINUNCIA DI AREE E MANUFATTI IN CONCESSIONE	24
ART. 65	– RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI CAPPELLE DI FAMIGLIA	24
ART. 66	– RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE	25
ART. 67	– RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	25
ART. 68	– RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI	25
ART. 49 -69	SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI	25

CAPO III

RETROCESSIONI, REVOCA, DECADENZA

ART. 50 -70	RETROCESSIONI	26
ART. 51 -71	ESTINZIONE	26
ART. 52 -72	REVOCA	26
ART. 53 -73	DECADENZA	27

CAPO IV

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 57 -74	GESTIONE DEL SERVIZIO	27
------------------------	-----------------------------	----

CAPO V

CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

ART. 57 -75	CREMAZIONE	27
ART. 76	– CREMATORIO PUBBLICO	28
ART. 58 -77	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	28
ART. 78	– REGISTRO PER LA CREMAZIONE	28
ART. 59 -79	URNE CINERARIE	29
ART. 60 -80	INUMAZIONE DELLE CENERI	29
ART. 61 -81	FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE	30

ART. 62 -82	RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI	30
ART. 63 -83	SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE	31
ART. 64 -84	MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI	31
ART. 65 -85	DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE	31
ART. 66 -86	COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE	31
ART. 67 -87	FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE	31
ART. 68 -88	TARIFFA	31
ART. 69 -89	SANZIONI	31
ART. 70 -90	SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE	31
ART. 71 -91	REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI	31
ART. 72 -92	AFFIDAMENTO CENERI	31

TITOLO IV - NORME TECNICHE - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I - IMPRESE

ART. 73 -93	ACCESSO AL CIMITERO	32
ART. 74 -94	AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE	32
ART. 75 -95	INTRODUZIONE E DEPOSITO DEI MATERIALI	32
ART. 76 -96	ORARIO DI LAVORO	32
ART. 77 -97	SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	33
ART. 78 -98	IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI	33

CAPO II

DECORO, EPIGRAFI

ART. 79 -99	DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE	33
ART. 80 -100	DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI	33
ART. 81 -101	DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO	33
ART. 82 -102	EPIGRAFI	33
ART. 103	– EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE	34
ART. 104	– EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE	34
ART. 105	– EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE IN LOCULI ED OSSARI	34

ART. 106 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	34
ART. 107 – MATERIALI ORNAMENTALI	35
ART. 83 -108 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI	35
ART. 109 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	35
ART. 84 -110 PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI	35

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 85 -111 NORME INCOMPATIBILI	36
ART. 86 -112 SANZIONI	36

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 113 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	36
ART. 114 – CAUTELE E RESPONSABILITA'	36
ART. 115 – RESPONSABILE DI POLIZIA MORTUARIA	37
ART. 116 – CONCESSIONI PREGRESSE	37
ART. 117 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE	37
ART. 87 -118 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	37
ART. 88 -119 RINVIO DINAMICO	37
ART. 89 -120 ENTRATA IN VIGORE	37

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

~~1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.L.L.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254 i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:~~

- ~~a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;~~
 - ~~b) ai trasporti e onoranze funebri;~~
 - ~~c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;~~
 - ~~d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonchè sulla loro vigilanza;~~
 - ~~e) alla costruzione di sepolcri privati;~~
 - ~~f) alla cremazione;~~
 - ~~g) al servizio illuminazione elettrica votiva;~~
 - ~~h) ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.~~
- ~~1. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune di Bonorva.~~

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

- Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m.i.;
- Ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e s.m.i.;
- Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e s.m.i.;
- Circolari esplicative del Ministero della Sanità:
 - n. 24 del 24 giugno 1993 n. 24 recante: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa";
 - n. 10 del 31 luglio 1998, recante: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Circolare esplicativa".
- Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, atto di indirizzo alle Regioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37;
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri - Legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i.;
- Circolare esplicativa del Ministero Salute n. 400 del 21/05/2002, recante: "Chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al D.P.R. 285/90, conferite alle regioni (D.P.C.M. 26 maggio 2000)";
- Norme in materia funebre e cimiteriale - Legge Regione Sardegna n. 32 del 02.08.2018 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/31 del 22 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Adozione disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018";
- Disposizioni applicative della legge regionale n. 32 del 2/08/2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale – allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019;
- Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri - allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019.
- Normativa in materia edilizia:
 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
 - Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio - L.R. 23 aprile 2015, n. 8 e s.m.i.;
 - Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi - L.R. 20 ottobre 2016, n. 24;
 - Legge di semplificazione – L.R. 11 gennaio 2019, n. 1;

- Direttive SUAPE 2019 - Allegato A alla Delibera del 5 dicembre 2019, n. 49/19 e Allegato B alla Delibera del 5 dicembre 2019, n. 49/19;

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, nell'ambito del Comune di BONORVA, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla gestione delle case funerarie e delle sale del commiato, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

ART. 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono svolte dal Responsabile del servizio competente a norma delle disposizioni organizzative.
3. In ogni caso concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 110.
4. I servizi inerenti alla polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati in forma singola o associata, eseguiti direttamente, gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché, per gli aspetti igienico-sanitari, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
5. Il comune in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
 - d) assicura il trasporto funebre in caso d'indigenza del defunto o della famiglia, ovvero in caso di disinteresse, e il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

2. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.
4. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica del presente regolamento.

ART. 4 – REGISTRO CIMITERIALE

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, presso i locali di custodia si conserva apposito registro su supporto informatico. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. Nel registro vengono trascritte le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:
 - a) le inumazioni eseguite, con indicazione di nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, come risultante dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero del permesso di seppellimento;
 - b) le generalità di cui alla lettera a) del comma 1, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità di cui alla lettera a) del comma 1, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo di dispersione o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, dispersione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.

ART. 4-5 SERVIZI FUNEBRI

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L.;
 - d) i trasporti in ambito comunale di persone defunte e se esistente di famiglia/aventi titolo "indigenti";
 - e) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali in cinerario comune;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la fornitura con le operazioni connesse del feretro, la cremazione o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo articolo, (qualificati "indigenti" ai sensi di legge), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti i/le servizi/operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe periodicamente determinate con delibera di giunta municipale, tenendo conto dei costi dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in materia di norme finanziarie e tariffarie.
4. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
5. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli; i genitori;
 - c) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
6. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

ART. 5-6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

1. Presso l'ufficio competente è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90, da compilare cronologicamente su supporto cartaceo o informatico, a cura degli addetti ai servizi cimiteriali, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti nell'ufficio di cui al 1 comma e nel cimitero:
 - a) orari di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
3. Sono altresì a disposizione del pubblico: a) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; b) l'elenco dei manufatti cimiteriali per i quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n.241/90.

ART. 6-7 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia, adotterà tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio, ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi.
2. A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari della gestione dei servizi cimiteriali.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 7-8 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione presso la camera mortuaria nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.
2. I cadaveri non possono essere seppelliti, né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografia della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
3. Sono strutture obitoriali:
 - a. i locali all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
 - b. i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
4. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della L.R. n.32/2018.
5. Il locale destinato all'accoglimento ed osservazione della salma è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione, anche a distanza, per la sorveglianza delle salme ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
6. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge (Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato ai sensi della normativa vigente).
7. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
8. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
9. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
10. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
11. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

CASE FUNERARIE E SALE DEL COMMIATO

ART. 9 CASE FUNERARIE

1. La casa funeraria è una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie ed ospedaliere.
2. Nella casa funeraria è possibile procedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a. osservazione della salma;
 - b. composizione e vestizione;
 - c. trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi, tanatocosmesi;
 - d. custodia ed esposizione del cadavere, anche a cassa aperta;
 - e. attività di commemorazione e commiato del defunto.

3. Presso la casa funeraria possono sostare, per brevi periodi, i defunti in feretro chiuso, in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.
4. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri 50 (cinquanta) dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
5. I requisiti minimi strutturali, impiantistici e organizzativi delle case funerarie sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
6. Le case funerarie sono ubicate ad una distanza minima di 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori e rispondono ai seguenti requisiti minimi generali:
 - a. locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività: 1) accoglimento e controllo della salma durante il periodo di osservazione; 2) esecuzione dei trattamenti consentiti; 3) preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa; 4) celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme; 5) celebrazione del commiato;
 - b. ulteriori locali richiesti:
 - 1) servizi igienici per il personale;
 - 2) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;
 - c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - d. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
 - e. altezza libera interna non inferiore a 3 metri;
 - f. impianto di illuminazione di emergenza;
 - g. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
 - h. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.
7. Il locale destinato all'accoglimento e osservazione della salma è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
8. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti dall'articolo 17 della L.R. n.32/2018 per la sala del commiato.
9. L'apertura della casa funeraria con la presenza dei relativi operatori è garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.
10. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, e in strutture sociosanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.

ART. 10 – SALE DEL COMMIOATO

1. La sala del commiato è la sala destinata, a richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale, è ubicata ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private.
3. La sala del commiato ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti:
 - a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
 - b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) altezza libera interna non inferiore a 3 metri;
 - d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
 - e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
4. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.
5. La gestione della sala del commiato può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente;
6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono all'ATS (Azienda per la Tutela della Salute).

CAPO IV

FERETRI

ART. 11 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE

1. In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e dai decreti ministeriali successivi che fanno riferimento allo stesso D.P.R., e all'art. 19 della L.R. n. 32/2018.
2. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
3. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo incaricato.
4. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
5. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 11.
6. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno può essere fatto, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale.
7. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco.
8. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
9. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi dotati di autorizzazione ministeriale, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 8-12 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

ART. ~~9~~-13 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le caratteristiche, previste dalla normativa vigente, per le diverse tipologie di trasporto.

ART. ~~10~~-14 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda A.S.L..

ART. ~~14~~-15 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).
2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. ~~12~~-16 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 17 – ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Per attività funebre, secondo quanto disposto dall'art.5 c.1 della L.R. n.32/2018, s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a. disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, con l'incarico di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c. trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
 - d. cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali o società di persone o di capitali, previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) competente per territorio, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), e secondo quanto disposto dall'art.5 c.2 della L.R. n.32/2018.
3. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.
4. È fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

ART. ~~13~~18 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco.
2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. 267/2000. Le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.
3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

ART. ~~14~~19 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.
2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda A.S.L.;
 - b) i trasporti di cadaveri per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto;
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati.
6. E' sempre consentito effettuare una sosta presso la Chiesa prima del trasporto presso il cimitero.
7. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

ART. ~~15~~20 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate.
2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
4. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

ART. ~~16~~21 AUTOFUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".
2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.
3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

4. Le rimesse delle auto funebri devono attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità stabilite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art.24 della L.R. n. 32/2018.
5. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle auto funebri è accertata dall'Azienda Sanitaria, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

ART. ~~17~~22 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.

ART. ~~18~~23 TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

1. Il trasporto di salme e cadaveri, nonché di cadaveri di persone decedute per malattie infettive – diffusive o di cadaveri, portatori di radioattività, nonché di cadaveri dall'estero o per l'estero avviene nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente.

ART. ~~19~~24 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.
6. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ART. ~~20~~25 CIMITERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Bonorva è caratterizzato dalla presenza di n. 1 Cimitero Comunale.

ART. 26 – GESTIONE DEI CIMITERI

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio è individuata dal Comune, anche in associazione con altri enti, in conformità a quanto previsto dal Capo VI, Sezione I, della L.R. n. 32/2018.
2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è svolta dal Comune sia in forma diretta, che in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure nel rispetto delle

disposizioni stabilite dalla normativa di riferimento per i contratti pubblici 1. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 32/2018, la gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

2. È fatta salva la deroga prevista dall'art. 6 della medesima legge, per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, secondo la quale è ammessa la deroga al regime d'incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale (a tal fine i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione).

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato e le relative variazioni.

ART. 27 – REQUISITI MINIMI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n. 32/2018, in ogni cimitero sono presenti almeno:
 - a) un campo d'inumazione;
 - b) un campo d'inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri;

ART. ~~24~~ 28 **COMPETENZE E TARIFFE**

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco, salvo le competenze di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
3. Al personale addetto al cimitero, sia esso alle dipendenze del Comune o di ditte esterne autorizzate, sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.
4. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
5. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con provvedimento dell'Amministrazione.

ART. ~~22~~ 29 **AMMISSIONE NEI CIMITERI**

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Bonorva ;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) aventi il coniuge o i parenti fino al ~~6°~~ 3° grado, residenti nel Comune.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
3. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nei limiti della disponibilità o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Bonorva.

ART. ~~23~~-30 ORARIO DEI CIMITERI

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco;
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. La permanenza nel cimitero dei visitatori, al di fuori dell'orario di visita, non è consentita.

ART. ~~24~~-31 REPARTI SPECIALI

1. All'interno del cimitero comunale è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a religioni diverse da quella cattolica o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma vengono inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

ART. ~~25~~-32 DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
 - a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari;
 - d) Nel caso in cui venga presentata apposita richiesta urgente, a seguito di decesso improvviso.
4. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
5. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.
6. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ART. ~~26~~-33 OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

ART. ~~27~~-34 CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero può essere istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

ART. ~~28~~-35 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI.

1. Il personale che svolge servizio all'interno del cimitero deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
 - a. tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno del cimitero;
 - b. fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;

- c. vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento;
 - d. trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.
2. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
- a. tenere contegno chiassoso;
 - b. entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
 - c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;
 - d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi
 - e. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f. fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;
 - g. eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
 - h. turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale
 - i. l'accattonaggio
3. Chiunque non rispetti all'interno del cimitero le disposizioni di cui sopra o che comunque tenga un comportamento scorretto e offensivo verso il culto dei morti o pronunci discorsi, frasi offensive, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

- 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- 2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li svolge mediante il personale comunale.
- 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.
- 4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui alla normativa vigente.
- 6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 37 – CUSTODIA DEL CIMITERO

- 1. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.32/2018, "tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato e le relative variazioni".
- 2. Pertanto, essendo il custode del cimitero responsabile dei servizi mortuari che si svolgono all'interno del cimitero comunale, è tenuto all'osservanza di quanto prescritto dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, dalle norme legislative in materia e dalle disposizioni speciali dettate dal Dirigente e/o Responsabile della Azienda Sanitaria Locale;
- 3. Il custode del cimitero è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che concerne la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero e la tenuta dei registri.
- 4. Il custode del cimitero è tenuto inoltre a:
 - a. regolare l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, assicurandosi che durante il restante tempo, i cancelli siano chiusi e conservandone le chiavi;
 - b. sorvegliare affinché durante gli orari di apertura al pubblico siano rispettate da parte dei visitatori le norme previste dal presente regolamento ed in particolare dall' art. 35;
 - c. fornire ai visitatori tutte le indicazioni che gli vengono richieste inerenti ai seppellimenti all'interno del cimitero ed in generale alle norme da rispettare, per quanto di competenza.
 - d. tenere il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, mediante strumenti informatici.
 - e. presenziare nel cimitero ogni volta che bisogna ricevere un feretro che vi viene trasportato; lo stesso ritira e conserva il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile ed esegue le prescritte registrazioni di cui al precedente punto; ritira e conserva inoltre l'autorizzazione del Sindaco, o suo delegato, al trasporto, che gli deve essere consegnata dall'incaricato del trasporto del cadavere;
 - f. presenziare, vigilare e controllare su tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e quant'altro da eseguirsi da parte del personale incaricato di tali operazioni;
 - g. regolare le esumazioni e le estumulazioni ordinarie che si eseguono nel cimitero comunale e presenziare a quelle straordinarie ordinate dall'autorità;
 - h. provvedere allo stoccaggio o al deposito temporaneo dei rifiuti speciali, conferiti dagli operatori addetti alle

previsto

operazioni di esumazione ed estumulazioni, in apposite aree individuate all'interno del Cimitero, come

dalla normativa vigente;

- i. verificare lo stato di manutenzione dei fabbricati e delle strutture murarie in genere del cimitero, nonché delle tombe private, presentando almeno semestralmente al competente ufficio cimiteriale, una relazione sulle necessità di opere manutentive, nonché sullo stato dei mobili ed attrezzature esistenti in uso nel cimitero;
- j. comunicare immediatamente all'ufficio manutentivo-cimiteriale ogni anomalia riscontrata ed ogni eventuale guasto che siano causa di malfunzionamenti, pericoli per l'incolumità pubblica presso il cimitero, richiedendo l'eventuale immediato intervento dei tecnici ed operai preposti all'eliminazione di detti inconvenienti;
- k. accertare, per quanto riguarda i lavori che vengono eseguiti nel cimitero a cura dei privati, prima dell'inizio dei lavori, che gli stessi siano debitamente autorizzati dagli uffici comunali preposti e vigilare affinché essi si svolgano secondo le prescrizioni, senza arrecare danni alle altre opere cimiteriali, siano esse pubbliche o di privati;
- l. presenziare durante le operazioni di escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni dei cadaveri;
- m. tenere aggiornata la numerazione dei cippi nei campi di inumazione e delle tombe;
- n. provvedere alla pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero. Egli si preoccupa anche di vigilare sulla corretta differenziazione dei rifiuti all'interno del cimitero nei rispettivi contenitori.

ART. 38 - RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. ~~29~~-39 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
 - a. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 - b. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. ~~29~~-40.
 - c. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità di servizio nell'arco di almeno un decennio come previsto dall'art. 58 del D.P.R. 285/90.
 - d. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. ed ARPA, nelle forme previste dalla normativa vigente (Art. 139, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
 - e. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
 - f. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - g. campi di inumazione comune;
 - h. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - i. tumulazioni individuali (loculi);
 - j. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - k. cellette ossario; nicchie cinerarie;

- l. ossario comune;
 - m. cinerario comune;
 - n. camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - o. locali per il personale di custodia;
 - p. area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
- g. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui al successivo comma 9.
 - h. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 - i. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
 - j. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale secondo quanto previsto dall'art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. ~~30-40~~ INUMAZIONE

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in 10 anni.
2. Le sepolture in terra si distinguono in:
 - a. sepolture in campo comune,
 - b. sepolture in campo giardino (area concessa a privati).
3. Le prime ~~hanno una durata di 99 (novantanove) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e~~ vengono assegnate gratuitamente. Le seconde ~~hanno una durata superiore e~~ vengono assegnate in concessione previo pagamento di relativa tariffa.
4. Le misure della fossa d'inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, interventi che devono essere autorizzati previo parere dell'U.F. Igiene e Sanità Pubblica.
5. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
6. La superficie minima di tali campi (che deve essere individuata nel piano regolatore), deve comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
7. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto disposto nel comma precedente.
8. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
9. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro.
10. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato (allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019).
11. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato (allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019).

12. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
13. Per la tipologia dei feretri da inumazione si rimanda all'art.11 del presente Regolamento.
14. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri (restano invariate le distanze).
15. I campi di inumazione speciale sono destinati all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del Terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a 5 anni

ART. ~~31~~41 CIPPO

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo, e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, che viene pubblicata in conformità all'art. 63 del D.P.R. 285/90. Rimane salvo il diritto di rivalsa economica opportunamente valutata del Comune.
4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla normativa vigente.

ART. ~~32~~42 TUMULAZIONE

1. Sono soggetti a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni di tale natura precedenti il 1975) le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
- ~~3. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito nella sezione relativa al decoro del presente regolamento.~~
4. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche, e secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
5. È ammessa la realizzazione di loculi areati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della L.R. n.32/2018. Se la tumulazione è eseguita in loculo areato, il periodo di conservazione è abbreviato a dieci anni.
6. I manufatti per loculi, nicchie ossarie e cinerarie, ipogei od epigei, possono essere realizzati su più file e più colonne. I loculi devono essere perfettamente impermeabili ai liquidi e ai gas; il piano d'appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi, con pendenza del 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente. La struttura dei manufatti deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie; in particolare nei loculi il piano d'appoggio del feretro deve essere dimensionato per un sovraccarico di almeno 250 kg/m².
7. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure (allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019): lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, realizzata secondo le norme vigenti. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30x0,30x0,50.
8. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una cassetta per ossa, o urna cineraria, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. (L.R. n. 32 del 02/08/2018).
9. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.
10. I manufatti esistenti alla data di pubblicazione delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019 e costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettino le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della salute 24 giugno 1993 n.24, possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

ART. 43 – TUMULAZIONI EXTRA-CIMITERIALI

- Cappella privata fuori dal cimitero e cimiteri particolari (art.39 L.R. n.32/2018)

1. La cappella privata e gentilizia costruita fuori del cimitero è destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto e dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle sono approvati dal comune in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ATS e l'ARPAS.
3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private e gentilizie rispondono ai requisiti prescritti dalla normativa vigente o per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private e gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio minimo di 25 metri e massimo di 50 metri dal perimetro della costruzione, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
7. La costruzione delle cappelle private e i cimiteri particolari non aperti al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.

- Tumulazione privilegiata in luoghi diversi (art.40 L.R. n.32/2018)

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle di cui al comma precedente, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della L.R. n.32/2018.
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. ~~33~~44 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel mese di dicembre di ogni anno viene redatto a cura del Servizio cimiteriale il piano di esumazioni ordinarie per l'anno successivo.
2. È compito del Responsabile dei servizi cimiteriali registrare le operazioni cimiteriali, svolgentisi nel territorio del Comune, avvalendosi anche di sistemi informatici.
3. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo pretorio ed in una bacheca nel cimitero con sufficiente anticipo.
5. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. ~~34~~45 AVVISI DI SCADENZA LOCULI, OSSARI e CINERARI

1. Nel mese di gennaio di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.
2. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali.
3. L'estumulazione sarà preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso risultante da variazioni.

ART. ~~35-46~~ ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90, cioè dieci anni **sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno (è preferibile che si escludano i mesi di luglio e agosto, e il periodo in prossimità della ricorrenza dei morti), e non richiedono la presenza di operatori sanitari.**
2. Le esumazioni si eseguono allo scadere del periodo di rotazione.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'ATS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
5. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 46.
6. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c. essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
1. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere, direttamente su di essi o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo e la falda idrica.
2. Il tempo di reinumazione è stabilito in:
 - a. cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b. due anni in nel caso si ricorra all'impiego delle predette sostanze.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato

~~3. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi, escludendo di norma i mesi di dicembre e gennaio e quelli di luglio e agosto. Durante il periodo di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie, per esigenze straordinarie di servizio.~~

ART. ~~36-47~~ ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli artt: 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non si rilasciano autorizzazioni ad esumazioni straordinarie per destinare i resti alla inumazione in altro cimitero comunale.
3. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
4. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo ottobre – aprile, fatti salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria. L'esumazione straordinaria di salme di persone morte per malattia infettiva, si eseguono trascorsi due anni dal decesso, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.
6. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
7. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

ART. ~~37-48~~ ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
- estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Le estumulazioni ordinarie a richiesta degli aventi diritto non necessitano di provvedimento autorizzativo e vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.

~~3. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei~~

~~familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.~~

~~4. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite se trattasi di concessioni perpetue o prima della scadenza della concessione su richiesta dei familiari se concessioni novantanovennali~~

~~5. Sono straordinarie quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.~~

6. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale stesso come stabilito in provvedimento.

7. È consentita la cremazione delle ossa.

8. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale appositamente incaricato.

9. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito con provvedimento di cui al comma 1, previa debita apertura della cassa metallica.

10. I feretri estumulati dopo venti anni sono inumati dopo avere creato le condizioni per la ripresa del processo di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione, direttamente su di essi o nell'immediato intorno del contenitore, di particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire il suddetto processo, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo e la falda idrica.

11. Il tempo di inumazione è stabilito in:

- a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) due anni in nel caso si ricorra all'impiego delle predette sostanze.
- c) dieci anni per le estumulazioni effettuate prima dei venti anni dalla tumulazione.

12. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

10. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell' U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L.

11. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

12. L'estumulazione straordinaria del feretro avviene dietro pagamento della apposita tariffa ed è regolamentata con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali.

13. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:

- a) traslazione in altra sepoltura per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti **sino al secondo grado** o affini sino al **primo** ~~sesto~~ grado ad un loculo multiplo, purché una delle salme sia titolare di concessione di destinazione. Il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
- b) collocazione in tomba di famiglia;
- c) cremazione.

ART. ~~38-49~~ TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. E' gratuita la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune.

3. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di assegnazione/concessione sono gratuite.

4. **Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono gratuite per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché lo stato di indigenza o di bisogno sia dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e**

requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

ART. 50 RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione e dietro corrispettivo di apposita tariffa.
2. È consentito il collocamento di una sola cassetta contenente le ossa, anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma per ricongiungimento familiare, coniugi o parenti sino al secondo grado o affini sino al primo grado. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

ART. ~~39~~51 OGGETTI DA RECUPERARE

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia dal personale addetto alle operazioni.
2. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
4. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
5. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART. ~~40~~52 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba, anche "provvisori", dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione.
2. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto. Il Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dei cimiteri.
3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione (ove possibile) dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.

ART. ~~41~~53 SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti negli appositi contenitori posti nei pressi dell'area cimiteriale.
2. È vietato il deposito nei contenitori, di cui al comma precedente, di materiali quali rottami, lapidi e similari; essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni ed estumulazioni, eccezion fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori etc., ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi ai sensi del D.lgs. 152/06 s.m. e i.

ART. ~~42~~54 MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani non al guinzaglio.
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai minori di anni 10 non accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli di piccole dimensioni ad uso dei disabili.
4. All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo i seguenti casi:
 - a. autoveicoli muniti di contrassegno per disabili rilasciato dagli organi competenti, esclusivamente in presenza del titolare dell'autorizzazione stessa;
 - b. autoveicoli delle ditte private operanti nel settore quali imprese funebri, marmisti, fioristi etc. con portata non superiore a 35 quintali, durante lo svolgimento delle proprie attività secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
5. La circolazione di tutti gli autoveicoli autorizzati all'interno dell'area cimiteriale deve avvenire "a passo d'uomo" e ha l'obbligo di garantire sempre la precedenza al transito pedonale.
6. Deve essere comunicato preventivamente al Responsabile dei servizi cimiteriali, da parte degli addetti ai lavori, lo svolgimento di qualsiasi attività all'interno dei cimiteri.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE – DURATA E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 55 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La concessione in uso di aree o manufatti cimiteriali costruiti dal Comune, avviene su richiesta del cittadino mediante la presentazione di apposita istanza in bollo.
2. L'Ufficio se confermata la disponibilità di aree o manufatti, esegue l'istruttoria di verifica dei requisiti richiesti all'art. 29 del presente Regolamento.
3. La concessione avrà decorrenza a partire dalla data di emissione della Determina di assegnazione a cura del Responsabile del Servizio competente e sottoscritta per accettazione dal concessionario richiedente.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. La concessione cimiteriale del diritto d'uso di aree o manufatti è rilasciata dal servizio di competente cui è affidata l'istruttoria degli atti; è una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

ART. ~~43~~ 56 CONCESSIONE DI AREE

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la inumazione o per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, collettività o istituzioni. La concessione non può essere ceduta a terzi, ma deve essere retrocessa al Comune
2. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Alle sepolture private di cui sopra, si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
4. Ogni progetto di costruzione di sepoltura privata deve essere approvato dal Comune.
5. Nell'atto di approvazione viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro (escluse le cassette ossario o le urne cinerarie).
- ~~5. Con riferimento alle aree già concesse ai privati e non ancora edificate, i concessionari devono presentare entro 90 giorni, a pena di decadenza, dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita scheda progettuale e realizzare l'opera entro i successivi 180 giorni dall'ottenimento della relativa autorizzazione.~~
6. Nei casi di cui al 1 comma del presente articolo, i concessionari devono presentare entro 90 giorni, a pena di decadenza, apposita scheda progettuale e realizzare l'opera entro il termine di 180 giorni, previsto dalla ~~concessione~~ **Determina di assegnazione**, di cui all'art. ~~55~~ 69 del presente Regolamento.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve essere contraddistinta da un numero univoco, dalla data di rilascio, e deve contenere le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b. la durata;
- c. la/e persona/e o, nel caso di Enti il legale rappresentante pro tempore, concessionari/ie;
- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
- e. il riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 44-ART. 57 CONCESSIONE IN USO DI MANUFATTI

1. Il Comune può concedere in uso manufatti costruiti in proprio **o assunti al patrimonio dell'Ente in conseguenza di retrocessione** e precisamente: ~~a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie); b) sepolture per famiglie, per collettività o istituzioni (tombe, cappelle).~~
 - a. **Cappelle e Edicole Funerarie;**
 - b. **Sepolture individuali e tombe di famiglia;**
 - c. **Loculi;**
 - d. **ossari e nicchie;**
2. ~~Il rilascio della concessione è regolato da uno schema di convenzione tipo.~~
3. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile, non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune che effettuerà il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. ~~47-62 - 63 - 64~~, comma 2.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. **Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.**
6. **È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.**
7. La concessione in uso non pregiudica al Comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del Comune stesso e della collettività.
8. Il canone da corrispondere al Comune per il rinnovo della concessione è quello vigente al momento della richiesta di rinnovo.
9. Il rinnovo della concessione viene formalizzato con nuova **Determina di assegnazione di cui al precedente art. 55 comma 3** ~~convenzione da stipularsi tra le parti.~~
10. La scadenza delle concessioni è comunicata, con 60 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi causa, oppure, se non reperibili, sarà esposta per uguale periodo di 60 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine il comune entra nel possesso e nella piena disponibilità dell'area e del manufatto oggetto della concessione.

ART. 54-58 PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione od inumazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto ~~nella concessione dall'art. 56 comma 5 del presente Regolamento.~~
2. Le opere devono essere completate entro il termine previsto ~~dalla concessione dall'art. 56 comma 6 del presente Regolamento~~, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ART. 45-59 - CONCESSIONE DI LOCULI OSSARI E CINERARI

1. ~~Un loculo è concesso solamente in presenza di una salma da tumulare.~~
2. ~~In deroga a quanto previsto al primo comma, tuttavia, il Comune può concedere loculi, senza la presenza della salma da tumulare, nei limiti della disponibilità degli stessi.~~
3. ~~Un ossario/nicchia è concesso in presenza di resti mortali/urna cineraria da tumulare.~~

- ~~4. I loculi e gli ossari/nicchie, vengono concessi nel rispetto del seguente criterio: senza soluzione di continuità dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra. Esaurita la fila verticale immediatamente precedente (ossia giunti al canto dell'ultima ultima fila) si procede verso destra con successiva assegnazione del loculo in prima fila.~~
- ~~5. E' fatta salva la possibilità di dare in concessione loculi retrocessi indipendentemente dalla loro posizione. La concessione non può essere ceduta a terzi, ma deve essere retrocessa al Comune.~~
- ~~6. In deroga a quanto previsto dal quarto comma può essere concesso, in presenza di una salma da tumulare, un loculo/ossario/nicchia adiacente, (affiancato sul lato destro), a quello già occupato dalla salma del coniuge del defunto, alla cui sepoltura ci si appresta, di un parente in linea retta ed in linea collaterale fino al sesto grado. Si riconoscono le famiglie di fatto (convivenze).~~
1. La concessione di loculi, ossari o cinerari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili in modo che: a.
l'assegnazione dei loculi/ossari/cinerari per salme/resti mortali/urne cinerarie si proceda per colonne, dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra ed in modo consecutivo;
b. solamente in caso di assegnazione di loculo a coniuge vivente, di cui al successivo comma 2., la contiguità dei due loculi dovrà essere concessa sulla colonna ed in subordine, ove non possibile, sulla fila;
c. nei fabbricati già parzialmente assegnati si proceda in analogia a completamento, ossia dal loculo o nicchia disponibili più in basso verso quelli più in alto e da sinistra verso destra;
d. nei soli casi di rinnovo di concessioni di loculi/ossari/cinerari per il periodo massimo di 40 anni, in fabbricati già parzialmente assegnati, può essere concesso, se disponibile, un loculo/ossario/cinerario adiacente, in assenza del coniuge vivente di cui al successivo comma 2., anche a favore di parenti entro il **SECONDO** grado del defunto o affini entro il **1** grado del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente, nell'immediatezza di decesso, ferme restando le modalità di assegnazione per colonne e per file;
e. in deroga al criterio stabilito alla lettera a), su richiesta, in presenza di coniuge o convivente more uxorio o con vincolo di comunione civile e/o di parenti di primo grado del defunto, minori di 14 anni o con disabilità non temporanea debitamente autocertificata, l'assegnazione dei loculi/ossari/cinerari per salme/resti mortali/urne cinerarie, avverrà in modo non consecutivo garantendo, se disponibile, una sepoltura non più in alto di un metro partendo dal basso.
2. E' concessa la facoltà al coniuge superstite del defunto o convivente more uxorio o con vincolo di unione civile, che abbia compiuto il 70° anno di età, di presentare domanda per la concessione di un loculo/nicchia cineraria adiacente alla posizione assegnata al defunto, nell'immediatezza del decesso, qualora ve ne sia la disponibilità.
3. La concessione delle sepolture di cui al presente articolo può essere compiuta altresì per richieste di avvicinamento a sepolture di coniuge, parenti entro il **SECONDO** grado del defunto o affini entro il **1** grado del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente, limitatamente allo stesso manufatto o manufatti vicini e qualora ve ne sia la disponibilità.
4. La concessione di sepolture di cui al presente articolo può essere compiuta a favore di persone affette da disabilità riconosciuta e di invalidi di guerra o civili al 50%, che siano coniuge, parente entro il **SECONDO** grado del defunto o affini entro il **1** grado del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente del defunto, ancorché non siano i concessionari delle sepolture, limitatamente allo stesso manufatto o manufatti vicini e qualora ve ne sia la disponibilità.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata per famiglie è data in qualsiasi tempo secondo disponibilità e relativamente al cimitero per il quale è stata formulata richiesta, osservando come criteri di priorità la data di presentazione della domanda e la residenza nel Comune del richiedente. Per i non residenti, l'accoglimento delle richieste per aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata, sarà valutato dal Comune, caso per caso e a secondo della disponibilità del momento.
6. La concessione di spazi per sepolture private non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune. Le sepolture o aree date in concessione non possono essere oggetto di lucro o di speculazione.
7. Qualora il feretro sia estumulato prima della scadenza della concessione, anche le ceneri e resti ossei ivi tumulati devono trovare altra collocazione.
8. Il Comune può disporre la sepoltura nel cimitero comunale di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri in deroga al presente articolo, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.
9. I loculi cimiteriali possono essere concessi unicamente per la tumulazione di cadaveri in immediatezza di decesso o deceduti da non oltre venti anni se traslati da altro tumulo o da meno di dieci anni se traslati da sepoltura a terra.
10. E' possibile la concessione con deroga di loculo cimiteriale per resti mortali, definiti ai sensi della legislazione vigente, esclusivamente in caso di traslazione da cimitero ad altro cimitero del Comune di BONORVA, salva disponibilità di spazio e per riavvicinamento a familiare: in tali casi si ha nuova concessione per il tempo mancante alla scadenza della concessione originaria. Il relativo onere concessorio sarà determinato con successivo provvedimento di Giunta.
11. Le lapidi di chiusura dei loculi, degli ossari e dei cinerari sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro che sono previsti con disposizione del Comune.

ART. ~~54-60~~ OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossarini e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile del servizio competente, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

ART. ~~48-61~~ DURATA DELLE CONCESSIONI E LORO RINNOVO

- 1) Le concessioni di cui ai precedenti artt. ~~44-57~~ e ~~45-58~~ sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- 2) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, la durata delle nuove concessioni è così fissata:
 - a) in **99** anni per le aree ed i manufatti destinati ~~alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni a Cappelle ed Edicole Funerarie,~~
 - b) in ~~99-50~~ anni per le **aree e i manufatti destinati a sepolture individuali e tombe di famiglia, collette-ossario**
 - c) in ~~40 99~~ anni per i loculi individuali, **ossari e nicchie e cinerari.**
 - d) **in 10 anni per le sepolture a terra in campo comune;**
- 3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sepoltura del defunto, se antecedente. In caso di concessione di loculo individuale o di celletta ossario a favore di persone ancora in vita, la data di decorrenza della concessione coinciderà con la data ~~del versamento del canone dovuto di emissione della Determina di assegnazione.~~
Al fine di determinare la data di scadenza delle concessioni rilasciate antecedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'ufficio non risalga, per mancanza di documentazione probatoria, ad attestare l'avvenuta assegnazione della sepoltura, la data di decorrenza della predetta concessione coinciderà con la data del decesso più remoto.
- 5) La scadenza delle concessioni è comunicata, con 60 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi causa, oppure, se non reperibili, sarà esposta per uguale periodo di 60 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine il comune entra nel possesso e nella piena disponibilità dell'area e del manufatto oggetto della concessione.
- 6) La durata del rinnovo è pari alla durata originaria della concessione, fatte salve modifiche di legge o Regolamento che vadano a definire, per lo specifico manufatto in oggetto, una diversa durata della concessione **dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.**

ART. 62 – AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE

1. La concessione d'uso di loculi, ossari, aree cimiteriali e nicchie cinerarie è consentita:
 - a. Ai nati o residenti nel Comune di BONORVA;
 - b. Ai non residenti nel comune di BONORVA solo in presenza di rapporto di parentela con i residenti nel Comune di BONORVA fino al 2° grado in linea retta e collaterali.

ART. ~~46-63~~ USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari; di quelle concesse ad enti o istituzioni è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. **I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria**
3. Ai fini dell'applicazione del 1 comma del presente articolo sono considerati familiari del concessionario i parenti fino al **secondo** e gli affini fino al ~~sesto~~-**primo** grado.
4. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta del concessionario, il diritto alla sepoltura è automatico. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in mancanza di questi, dal parente suo più prossimo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che va acquisita e conservata dal Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi.
5. **I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.**
6. **In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.**
7. **Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.**
8. **Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.**
9. **Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.**
10. **La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità**

di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO II

RINNOVI, SUBENTRI, RINUNCE

ART. ~~47~~ **64** RINUNCIA DI AREE E MANUFATTI IN CONCESSIONE

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, **cappelle di famiglia o gentilizie** tombe di famiglia, loculi e ossari;

~~a) quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;~~

~~b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o, comunque, siano libere da salme, resti o ceneri;~~

~~c) quando, in caso di loculo o ossario, i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate.~~

4. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

5. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

6. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

~~Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo pari a: 2/3 della durata di concessione (meno) numero anni di utilizzo x (per) importo vigente al momento della rinuncia della concessione: (diviso) anni durata della concessione.~~

8. Per le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

~~9. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.~~

10. ~~Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al secondo comma.~~ La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

11. La richiesta di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. In ogni caso, il rimborso non è dovuto qualora inferiore alla somma di € 20,00.

12. Per la concessione di tombe di famiglia a tempo determinato o perpetue, sempre se libere da salme, ceneri o resti ossei/mortali a cura del richiedente e solo se restituite entro i 50 anni dalla stipula della concessione, il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione. Nel caso siano presenti opere/manufatti nella concessione, solo se libere da salme, ceneri e resti ossei/mortali, il Comune valuterà un equo indennizzo.

13. Dopo la rinuncia, i loculi, gli ossari, i cinerari e le sepolture private divengono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano, ovvero una volta eseguite le opere di ripristino necessarie, i cui costi sono rimborsati al Comune dal nuovo concessionario.

ART. **65** - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI CAPPELLE DI FAMIGLIA O GENTILIZIE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede.

2. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, solo a seguito di specifica richiesta, il rimborso di una somma calcolata secondo la seguente formula $(2/3 B-C) \times (A/B)$:

1. (B): durata della concessione;

2. (C): numero degli anni di utilizzo;

3. (A) importo vigente al momento della rinuncia;

3. Nel caso siano presenti opere/manufatti nella concessione, solo se libere da salme, ceneri e resti ossei/mortali, il Comune valuterà un equo indennizzo

4. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 66 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 1. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione, quindi non sia presente alcun manufatto;
 2. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, solo a seguito di specifica richiesta, il rimborso di una somma calcolata secondo la seguente formula $(2/3 B-C) \times (A/B)$:
 1. (B): durata della concessione;
 2. (C): numero degli anni di utilizzo;
 3. (A) importo vigente al momento della rinuncia;
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 67 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, solo a seguito di specifica richiesta il rimborso di una somma calcolata secondo la seguente formula $(2/3 B-C) \times (A/B)$:
 - a. (B): durata della concessione;
 - b. (C): numero degli anni di utilizzo;
 - c. (A) importo vigente al momento della rinuncia;
3. Nel caso siano presenti opere/manufatti nella concessione, solo se libere da salme, ceneri e resti ossei/mortali, il Comune valuterà un equo indennizzo
4. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 68 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede.
2. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, solo a seguito di specifica richiesta, il rimborso di una somma calcolata secondo la seguente formula $(2/3 B-C) \times (A/B)$:
 1. (B): durata della concessione;
 2. (C): numero degli anni di utilizzo;
 3. (A) importo vigente al momento della rinuncia;
 4. Qualora sia stata occupata, restano a carico del concessionario i costi relativi all'estumulazione straordinaria del cadavere tumulato.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. ~~49~~69 SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

- ~~1.~~ Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario.
2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarietto o cinerario).
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, l'avente titolo è tenuto a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione. Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti entro il sesto grado ed affini entro il grado più prossimo, individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge o convivente more uxorio, o con vincolo di unione civile, e fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.
4. Il richiedente deve dichiarare con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere i requisiti necessari, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado, e che non esistono altri soggetti

aventi titolo prioritario al subentro, o che gli stessi vi rinunciano.

5. Al concessionario della sepoltura, o al soggetto subentrante per morte del concessionario, sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa.
6. Il concessionario subentrante nell'area o tomba di famiglia privata assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti anche ai fini di cui al precedente articolo. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.
7. Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici cimiteriali preposti, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura. In assenza della comunicazione di cui sopra, l'aggiornamento dell'intestazione della concessione o della sepoltura, può avvenire d'ufficio in funzione delle informazioni note o facilmente reperibili nell'ambito del territorio comunale.
8. Fatto salvo quanto previsto nel caso di operazioni di esumazione ed estumulazione, il Comune trasmette apposito avviso al concessionario o ai parenti o aventi titolo reperibili dalla documentazione in suo possesso, ovvero a chi abbia manifestato interesse, attraverso formale presentazione di regolare domanda per le operazioni anzidette.

CAPO III

RETROCESSIONI, REVOCA, DECADENZA

ART. 50-70 RETROCESSIONI

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo, ~~per aree, loculi, ossari, e cinerari nei seguenti casi:~~
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie per la tumulazione entro i termini;
 - b. non siano state utilizzate per la sepoltura o, comunque, siano libere da salme, resti o ceneri;
 - c. i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate.
2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo ~~le seguenti modalità: la formula presente (2/3 B -C) x (A/B):~~
 - a) ~~(B): durata della concessione; (C): numero degli anni di utilizzo; (A) importo vigente al momento della rinuncia qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione, o di riconcessione nel caso di concessioni perpetue, in vigore al momento della rinuncia;~~
 - b) ~~qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di riconcessione relativa agli anni interi residui non fruiti.~~
3. ~~L'importo di riconcessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.~~
4. la retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, antecedentemente al Marzo 1966, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART. 51-71 ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.
2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 52-72 REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento motivato dal Responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune. Contestualmente verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Rimangono a carico dall'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al

concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

ART. ~~53~~73 DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b. in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
 - d. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e. per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall' art. ~~43~~56 e dal successivo art. ~~55~~73;
 - f. per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente previa accertamento istruttorio del Responsabile dei servizi cimiteriali.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.
5. L'area ed i manufatti, per la cui concessione è stata dichiarata decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario, sono disponibili per concessione ad altri soggetti, nello stato di fatto in cui si trovano o dopo le opere di rimessa in pristino o adeguamento necessarie eseguite a cura del Comune.
6. Nel caso siano presenti opere/manufatti nella concessione, solo se libere da salme, ceneri e resti ossei/mortali, il Comune valuterà un equo indennizzo.
7. La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.
8. Nel caso di decadenza di sepolture d'interesse storico, artistico e culturale o di sepolture di personaggi illustri per la città, l'Amministrazione potrà affidare in convenzione le sepolture in via prioritaria ad Associazioni e Organizzazioni onlus per la manutenzione e cura, fatta salva l'esigenza di garantire la tutela degli interessi anzidetti.

CAPO IV

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. ~~56~~74 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nel cimitero direttamente in economia oppure attraverso altra forma di gestione, prevista dalla normativa vigente.
2. Con apposito provvedimento la Giunta comunale delibera i criteri generali per lo svolgimento del servizio.

CAPO V

CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

ART. ~~57~~75 CREMAZIONE

1. Il comune, se non dispone di impianto di cremazione, provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2, lett. g) del presente Regolamento.
3. Ogni feretro è avviato alla cremazione singolarmente.

ART. 76 – CREMATORIO

1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, direttamente, in associazione, o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale della Sardegna (ARPAS).
3. Se il Comune non dispone di un crematorio, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

ART. ~~58~~77 RILASCIO DELL 'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - d. certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - e. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - f. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. Compete al Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute nel Comune stesso
3. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.
5. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo come sopra riportata.
6. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

ART. 78 – REGISTRO PER LA CREMAZIONE

1. Presso ogni comune è istituito il registro per la cremazione ai sensi dell'art.44 della L.R. n.32/2018.
2. Nel registro suddetto sono annotati:
 - a) il numero progressivo e la data;
 - b) il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) la modalità di espressione della volontà;
 - d) l'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazioni dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) le eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2, oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

ART. ~~59-79~~ URNE CINERARIE

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto. (ad eccezione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto).
3. destinate a tumulazione o ad affidamento non devono avere dimensioni superiori a 30x50x40cm
4. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.
5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente.
6. È consentito il collocamento di una sola urna cineraria, anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma per ricongiungimento familiare, coniugi o parenti sino al secondo grado o affini sino al primo grado.
7. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:
 - a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia e come meglio indicato nel successivo art. ~~63-83~~ del presente regolamento;
 - b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;
 - d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
 - e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
 - f) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo ;
 - g) che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia prevista e corrisposta idonea tariffa da prevedersi nella "griglia tariffaria cimiteriale";
 - h) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale degli aventi titolo.

ART. ~~60-80~~ INUMAZIONE DELLE CENERI

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna.
2. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo.
3. Le urne cinerarie destinate a inumazione devono essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
4. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata di ~~novantanove anni~~.anni 10
5. Al termine della concessione, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio .
6. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.
7. Nel caso in cui il defunto, abbia espresso la volontà di essere inumato in urna degradabile, questa verrà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.
8. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le dimensioni richieste dalla normativa vigente.
9. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

ART. ~~61~~-81 FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE

1. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto.

ART. ~~62~~-82 RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

ART. ~~63~~-83 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione il soggetto indicato dal defunto per la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all'art. 3 lett.d) L.n. 130/2001-
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.
6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario.
7. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nel cimitero comunale.
8. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

ART. ~~64~~-84 MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il Comune di Bonorva tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che:
 - a. sono decedute nel territorio del Comune di Bonorva;
 - b. sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c. sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d. aventi il coniuge o i parenti fino al 6° grado residenti nel Comune.
 - e. hanno espresso la volontà di far disperdere le proprie ceneri nel territorio comunale.
2. Il comune di Bonorva autorizza la dispersione, oltre che nel cimitero, nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
 - b) in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) nei corsi d'acqua e nei fiumi;
 - d) in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
 - e) fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
4. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

ART. ~~65~~-85 DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero di Bonorva in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.

2. Presso il cimitero di Bonorva possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

ART. ~~66~~-86 COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenenti a persone defunte fuori dal Comune di Bonorva, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio cimiteriale del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

ART. ~~67~~-87 FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cinerario comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
1. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Bonorva.
2. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna ai servizi cimiteriali.
3. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.

ART. ~~68~~-88 TARIFFA

1. E' prevista una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna :
 - a. dispersioni all'interno dell'area cimiteriale,
 - b. dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero;
 - c. affidamento ceneri degli aventi titolo con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero.

ART. ~~69~~-89 SANZIONI

1. Alle violazioni del presente regolamento e salva la configurazione di illecito penale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis D.Lgs. n.267/2000.

ART. ~~70~~-90 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. E' apposta in un cimitero comunale una targa riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse. La targa sarà fornita dal Comune di Bonorva dietro pagamento di tariffa.

ART. ~~71~~-91 REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI

1. L'Uffici di stato civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni, e comunica all'ufficio servizi cimiteri le autorizzazioni rilasciate

ART. ~~72~~-92 AFFIDAMENTO CENERI

1. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:
 - a. la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, regolata dalla normativa in materia;
 - b. l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - c. la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti; viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità

- della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d. la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
 - e. la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
 - f. la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
 - g. per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa;
 - h. il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali variazioni del luogo di conservazione.

TITOLO IV - NORME TECNICHE - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I

IMPRESE

ART. ~~73~~ **93** ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie **e ordinarie, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori similari, nonché per la resa di servizi**, che non sono riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di imprese private, a loro scelta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il personale delle imprese, o comunque, quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve un abbigliamento e tenere un comportamento consoni alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni previste dagli articoli ~~28-35~~, ~~41-53~~, ~~42-54~~, e dagli articoli seguenti.
3. In caso di violazione delle norme prescritte dal presente regolamento, può essere disposto l'allontanamento dell'impresa.

ART. ~~74~~ **94** AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE.

1. I singoli progetti di costruzione devono essere conformi al vigente Regolamento d'attuazione, relativo al cimitero comunale, in attesa dell'adozione del Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. ~~29-39~~ del presente Regolamento.

ART. ~~75~~ **95** INTRODUZIONE E DEPOSITO DEI MATERIALI.

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei servizi cimiteriali. La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario.
2. Laddove possibile e nei modi e tempi indicati dal Comune, può essere concesso il deposito di attrezzature, materiali e similari anche in apposite aree o manufatti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.
- ~~3. Per esigenze di servizio può essere disposto il trasferimento di materiali in altro spazio.~~
4. E' fatto divieto di abbandonare nel cimitero materiale, attrezzature, rifiuti e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori.
5. Durante lo svolgimento di lavori o servizi deve essere assicurata la massima attenzione al rispetto dei luoghi e di quanto ad essi correlato, garantendo in ogni momento condizioni di perfetto ordine ed adeguata pulizia.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc..
7. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento materiali.
8. Il Comune può ordinare il trasferimento dei materiali, attrezzature o altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate.

ART. ~~76~~ **96** ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, che devono essere riconosciute dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;

ART. ~~77~~-97 SOSPENSIONE DEI LA VORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.

1. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa dei materiali per opere o anche solo lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. ~~78~~-98 IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune o della società di gestione per lo svolgimento delle imprese. L'impresa dovrà pertanto avere piena autonomia del necessario all'esecuzione delle opere, nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego.

CAPO II

DECORO, EPIGRAFI

ART. ~~79~~-99 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. È vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.
2. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
3. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli uffici comunali.
4. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se deposti in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.
5. È vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

ART. ~~80~~-100 DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI

1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.
2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 20 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.

ART. ~~81~~-101 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per il cimitero o porzioni di esso, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'insieme.
2. Allo scopo la Giunta Comunale approverà specifici progetti di decoro e di assetto delle sepolture, contenenti disposizioni vincolanti per la loro disposizione e per la realizzazione dei monumenti funebri.

ART. ~~82~~-102 EPIGRAFI

1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.
2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.

3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.

ART. 103 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.
2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.
3. È vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili o che occupino spazi comuni arrecando disturbo alla cura delle sepolture confinanti.
4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
5. Le piante ed i fiori disseccati od imputrititi, pur se depositi in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.
6. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.
7. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
8. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.

ART. 104 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale è apposta a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. I concessionari possono apporre a proprie spese esclusivamente la foto del defunto.
2. La pulizia del cippo e la conservazione dello stato di decoro della sepoltura fanno carico interamente ai concessionari.
3. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino m 0,60 di altezza dal piano di sedime e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
4. Non è consentito apporre sull'area di sepoltura:
 - a. statue e/o ornamenti vari;
 - b. copritomba e/o qualsiasi altro elemento che possa ritardare il naturale processo di mineralizzazione della salma.
5. Qualsiasi modifica ad opera dei concessionari alla targa e foto suddette deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
6. Verrà rimossa (a spese di chi l'ha realizzata) qualsiasi opera difforme da quanto consentito.

ART. 105 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, DELLE SEPOLTURE IN LOCULI, OSSARI E CINERARI

1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri, i quali non possono comportare la sostituzione anche parziale del materiale lapideo fornito.
2. È vietata l'aggiunta di lapidi orizzontali, e/o di cornici della lapide presente.
3. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide per danneggiamento, dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, e solamente a seguito di autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
4. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
5. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.
6. In corrispondenza dei loculi disposti sulla prima fila, sul piano di calpestio non potranno essere disposti elementi floreali o ulteriori elementi di arredo funebre che eccedano la sporgenza di 20 cm rispetto al piano della lapide.
7. Verrà rimossa (a spese di chi l'ha realizzata) qualsiasi opera difforme da quanto consentito.

ART. 106 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 107 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 51 in quanto applicabili.

ART. ~~83~~-108 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.
2. Ove il Responsabile dei Servizi cimiteriali rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione fissando congruo termine per l'esecuzione, tenuto conto di quanto in materia disposto dal presente Regolamento.
3. L'ingiustificata inerzia dei titolari della sepoltura comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, stabilita nella misura: di € 500 ove il difetto di manutenzione pregiudichi la sicurezza; di € 350 negli altri casi.
4. Nello stesso caso e salva l'applicazione delle sanzioni previste, il Comune di Bonorva si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.
5. Ove siano decorsi i termini di legge per l'esumazione o l'estumulazione delle salme e fatte salve comunque le sanzioni pecuniarie previste, il Comune di Bonorva dichiarerà la motivata revoca della concessione funeraria e l'acquisizione al Patrimonio comunale, potendone successivamente decidere in alternativa alla riparazione la demolizione e la contestuale esumazione o estumulazione dei resti mortali.
6. Nel caso di cui al comma precedente il Comune si riserva la facoltà di nuova assegnazione.

ART. 109 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

ART. ~~84~~-110 PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.

3. Ai responsabili delle infrazioni in materia di promozione o pubblicità commerciale verrà applicata la sanzione amministrativa di € 150.
4. Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. ~~85-111~~ NORME INCOMPATIBILI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

ART. ~~86-112~~ SANZIONI

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 113 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 114 – CAUTELE E RESPONSABILITÀ

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 115 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria emana gli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 116 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 117 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, ma delle quali si abbia riscontro in loco (tumulazione o inumazione dei cadaveri), trova applicazione l'istituto dell'immemorale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il riconoscimento di tale diritto deve avvenire in via giurisdizionale.

Al fine di regolarizzare lo stato di fatto, per le tumulazioni e inumazioni successive all'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, e precedenti al rilascio delle prime concessioni cimiteriali comunali (1976), per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o vi siano atti incompleti o comunque non vi sia nessun atto a monte, ma delle quali si abbia riscontro in loco (tumulazione o inumazione dei cadaveri), l'Amministrazione comunale può determinare le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento di riconoscimento a favore degli eredi (con onere della prova a carico degli stessi), tenendo conto della durata di tali concessioni prevista nel primo regolamento approvato – con Delibera C.C. n. 91 del 27/12/1976, la data decorre dalla data di seppellimento (nel caso di più cadaveri dal seppellimento del primo). Qualora il termine sia già decorso, può essere riconosciuto il diritto di prelazione agli eredi (sempre con onere della prova a carico degli stessi), e consentita su specifica richiesta l'assegnazione dell'area di cui trattasi alle condizioni previste dal presente regolamento.

ART. ~~87~~-118 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito istituzionale del comune.

ART. ~~88~~-119 RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. ~~89~~-120 ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.